

Atto esente da
imposta di bollo
ai sensi dell'art
17 del D.Lgs
460/97

UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA, AZIENDA USL – DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA RENO LAVINO E SAMOGGIA, ASC INSIEME E IL SOGGETTO GESTORE BOLOGNA INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO ACCREDITATO AI SENSI DELLA DGR. 514/2009 DI CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE (CSRR) CASA REMO. VALIDITA' DAL 01/05/2018 AL 31/12/2020.

Indice

ART :

- 1. Premessa - Elezione delle sedi ed individuazione dei referenti operativi**
- 2. Oggetto del contratto**
- 3. Variazioni del posto oggetto del contratto**
- 4. Modalità di realizzazione del servizio**
- 5. Risorse Umane**
- 6. Ambiti di coordinamento distrettuale**
- 7. Ammissione degli utenti**
- 8. Ammissione utenti provenienti da altro Distretto**
- 9. Progetti Assistenziali Individualizzati in favore di disabili portatori di Gravissime
Disabilità Acquisite**
- 10. Monitoraggio e verifica del Progetto Individualizzato**
- 11. Dimissioni**
- 12. Assenze programmate e ricoveri ospedalieri**
- 13. Inserimenti Temporanei**
- 14. Prestazioni Sanitarie**
- 15. Trasporti**
- 16. Remunerazione del servizio**

- 17. Determinazione del costo di riferimento**
- 18. Determinazione delle quote di contribuzione a carico dell' utente**
- 19. Riscossione delle quote di contribuzione a carico dell' utente**
- 20. Sistema Informativo-operativo GARSIA**
- 21. Flusso Informativo sui costi di produzione**
- 22. Continuità del servizio**
- 23. Monitoraggio della regolare esecuzione del contratto.**
- 24. Codice di comportamento**
- 25. Responsabilità e coperture assicurative**
- 26. Contestazione inadempienze e penali**
- 27. Sospensione o risoluzione del contratto per inadempimento**
- 28. Modalità di revoca o di revisione del contratto**
- 29. Pagamenti e interessi di mora**
- 30. Risorse patrimoniali**
- 31. Protezione dei dati Personali**
- 32. Spese contrattuali e di registrazione**
- 33. Durata del contratto**
- 34. Elezione del Foro e norme finali**
- 35. Documenti contrattuali**

Richiamati:

- l'articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- l'articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'Art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari" e ss. mm. ed int.;

- la Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali 2 marzo 2010, n. 2023, “Approvazione strumento tecnico per la valutazione del bisogno assistenziale degli utenti dei servizi per disabili”
- la nota del Responsabile del Servizio Integrazione Socio-sanitaria e Politiche per la Non Autosufficienza di prot. 312102 del 27/12/2011.

Richiamate inoltre:

- la Direttiva Regionale n. 2068/2004;
- la Direttiva Regionale n. 840 /2008;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n.273, “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”.

Premesso che:

- con atto costitutivo in data 23 dicembre 2013 i Comuni del Distretto Reno, Lavino e Samoggia hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
- i Comuni costituenti, con apposita convenzione sottoscritta in data 30/12/2014, hanno integralmente trasferito all'Unione, con decorrenza da gennaio 2015, le funzioni di gestione, programmazione e controllo dei servizi sociali e socio-sanitari, comprese le funzioni in materia di accreditamento;
- l'Unione si avvale, per l'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari, dell'Azienda Servizi per il Cittadino InSieme (ASC InSieme) a tale scopo costituita;
- ai sensi dell'art. 7 del contratto di servizio fra Unione e ASC InSieme, l'Azienda svolge inoltre il ruolo di subcommittente relativamente ai servizi accreditati non oggetto di produzione diretta, sottoscrivendo i contratti di servizio con i soggetti gestori;

Atteso che con nota registrata al protocollo dell'Unione n. 2732 del 25/03/2016, ha formalmente accettato il sistema tariffario regionale definito con la DGR 273/2016;

Richiamato il provvedimento di accreditamento definitivo rilasciato a Bologna Integrazione Società Cooperativa Sociale a marchio Anffas con determinazione n. 543/2014 del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Casalecchio di Reno, successivamente confermato con determinazione n. 413/2015. del Dirigente del Servizio Sociale Associato con validità fino al 31/12/2017 per il Servizio di Centro Socio Riabilitativo Residenziale (CSRR) Casa Remo per

complessivi n. 17 posti, di cui n. 2 posti di sollievo;

Visto il provvedimento di rinnovo di accreditamento definitivo con validità fino al 31/12/2020 rilasciato con determinazione n.40 del 17/01/2018 del Dirigente del Servizio Sociale Associato;

Vista la determinazione n. 46 del 22/01/2018 del Dirigente del Servizio Sociale Associato dell'Unione dei Comuni assunta di concerto con l'Azienda USL Distretto di Committenza e Garanzia Reno Lavino Samoggia che disponeva la proroga del contratto di servizio protocollo Unione n.5628 del 21/06/2017 per il CSRR Casa Remo fino al 30 aprile 2018;

con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

I Committenti:

- **Unione dei Comuni Valli Del Reno, Lavino e Samoggia** con sede legale in Casalecchio di Reno, via dei Mille 9, codice fiscale CF 91311930373, qui rappresentato da Cati La Monica nata a Quistello (MN) il 13/11/1964 in qualità di Dirigente del Servizio Sociale Associato dell'Unione (di seguito "Unione");

- **Azienda USL di Bologna** con sede legale a Bologna, via Castiglione 29, CF 02406911202, qui rappresentata da Fabia Franchi, nata a Bologna il 31/01/1963 in qualità di Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia, che agisce su delega del Legale Rappresentante (di seguito anche "Azienda USL" e "Distretto");

E

l'Azienda Servizi per la Cittadinanza "InSieme", Azienda Speciale Interventi Sociali valli del Reno Lavino e Samoggia, in qualità di soggetto delegato dall'Unione alla gestione dei rapporti organizzativi e amministrativo-contabili derivanti dall'esecuzione del presente contratto, con sede legale a Casalecchio di Reno, via Cimarosa 5/2, CF codice fiscale e partita I.V.A. 02985591201, qui rappresentata da Cira Solimene, nata a Portici (Na) il 18/05/1967, nella sua qualità di Direttore (di seguito "ASC InSieme");

E

il Soggetto Gestore Bologna Integrazione Società Cooperativa Sociale Onlus a marchio Anffas con sede legale in Bologna, via Luigi Rasi 14, codice fiscale /P. IVA 024866412083 qui rappresentato da Nicole Devaux nata a Alfed-leine (Germania) il 22/04/1945 nella sua qualità di

Presidente e legale rappresentante.(di seguito “Gestore”);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSA ELEZIONE DELLE SEDI ED INDIVIDUAZIONE DEI

REFERENTI OPERATIVI

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza

- **Unione dei Comuni** - presso la sede di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9- referente individuato nel Responsabile dell’Ufficio Sociale Mara Ferroni;

- **Azienda USL di Bologna – Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia,** per la parte relativa alle prestazioni in ambito sanitario ed in quanto soggetto gestore del FRNA (Fondo Regionale Non Autosufficienza) – presso la sede di Casalecchio di Reno, via Cimarosa 5/2, referente individuato nel Responsabile UASS (Unità Attività Socio-sanitarie) Giovanna Manai;

- **ASC InSieme** - presso la sede di Casalecchio di Reno, via Cimarosa 5/2 - referente individuato nel Responsabile dell’Area Anziani Michele Peri .

Per il soggetto Gestore:

- **Bologna Integrazione presso la sede di Casa Remo** Referente operativo individuato:il Coordinatore Bulgarelli Enrico.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro Socio-Riabilitativo Residenziale per l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogata in favore di persone con disabilità **Casa Remo** ubicato in Zola Predosa (Bo) via Roma 67.

Nell’ambito della concessione dell’ accreditamento definitivo per complessivi n. 17 posti , di cui n. 2 posti per sollievo, il Gestore mette a disposizione del Distretto Reno, Lavino e Samoggia n. 16 posti per le seguenti tipologie:

- n. 14 posti residenziali per accoglienza residenziale di tipo definitivo e continuativo;
- n. 2 posti per accoglienza residenziale temporanea;

Per la specifica dei posti del fabbisogno distrettuale si rimanda all' allegato tecnico-economico al presente contratto.

Su specifica richiesta della Committenza, a fronte di un Progetto Individualizzato validato dalla UVM, sarà possibile effettuare inserimenti che prevedano la frequenza della struttura in modo parziale (moduli), in tali casi nell' ambito del progetto e del relativo contratto individuale di assistenza dovranno essere dettagliati in modo preciso i giorni di effettiva presenza dell' ospite in struttura.

Sui rimanenti posti accreditati sarà possibile l' inserimento di utenti provenienti da altri Distretti dell' Azienda USL di Bologna o della Regione Emilia Romagna. L'avvio di tali percorsi dovrà essere previamente autorizzato dalla Committenza nei modi e secondo le procedure definite al successivo art. 8.

ART. 3 – VARIAZIONI DEI POSTI OGGETTO DEL CONTRATTO

Nel corso di validità contrattuale il numero di posti residenziali messi a disposizione dal Gestore potrà variare in incremento e diminuzione su formale richiesta avanzata dalla Committenza, in ragione della programmazione approvata annualmente dal Comitato di Distretto e dei bisogni effettivi espressi dal territorio.

Saranno possibili anche incrementi temporanei dei posti finalizzati a fare fronte ad emergenze non prevedibili che possano produrre a livello territoriale un'improvvisa e/o non programmata flessione della disponibilità di posti letto per l'accoglienza di utenti disabili . La Committenza potrà chiedere al Gestore di ampliare in via transitoria il contingente di posti letto residenziali indicato al precedente art. 2 per garantire il mantenimento dei livelli assistenziali territoriali e, se necessario, l'eventuale trasferimento di disabili altre strutture

Eventuali incrementi, anche temporanei, del volume di attività dovranno essere contenuti nell'ambito del numero dei posti accreditati.

ART. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il soggetto Gestore realizzerà il servizio accreditato assicurando le modalità e i requisiti previsti :

- dalla DGR 514/2009 e ss.mm. ed int
- dalla DGR 273/2016 e ss. mm, ed int.

- dai Progetti e Programmi di qualificazione dell'attività predisposti dalla Committenza e/o dalla Regione Emilia Romagna.

ART. 5– RISORSE UMANE

Il Gestore mette a disposizione, tenendo conto del livello di gravità degli ospiti valutato dal Distretto, il personale previsto dalla DGR 29 febbraio 2016, n.273, “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente” e successive int. e mod. nel rispetto delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali. Assicura, altresì, il suo costante aggiornamento in coerenza alle evoluzioni professionali organizzative ed operative, per garantire che il servizio sia dotato del migliore livello qualitativo professionale. Si impegna alla partecipazione del proprio personale ad eventuali momenti formativi proposti dall'Azienda USL per il continuo miglioramento del livello assistenziale nell'ambito delle strutture.

ART. 6 – AMBITI DI COORDINAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE

DISTRETTUALE

Garante dell'integrazione socio-sanitaria è il Distretto di Committenza e Garanzia che la esplica attraverso le proprie articolazioni, in particolare il Responsabile della UASS Attività Socio-sanitarie distrettuale o suo delegato.

Le Parti concordano sulla realizzazione di attività di coordinamento periodico rivolte al monitoraggio delle attività quale garanzia della qualità e della omogeneità delle prestazioni erogate in favore della utenza attraverso il Gruppo di Coordinamento Tecnico Professionale Distrettuale coordinato dal Responsabile della UASS Attività Socio-sanitarie e composto da referenti del DCP, dal DATER dai Coordinatori delle Strutture e da rappresentanti di ASC InSieme. Potranno essere presenti anche rappresentanti del DSM in ragione della trattazione di particolari e specifiche tematiche all'ordine del giorno.

Compiti prioritari del Gruppo sono :

- monitoraggio e verifica della applicazione dei protocolli, delle linee guida e dei percorsi di qualità di livello aziendale,
- analisi e monitoraggio delle modalità organizzative e gestionali connesse agli aspetti sanitari e riabilitativi,

- analisi e monitoraggio della popolazione assistita in relazione alle modifiche dei bisogni assistenziali,
- analisi e confronto sull'offerta delle attività socio-sanitarie e sanitarie interne al servizio anche in relazione alle modalità di organizzazione del lavoro,
- pianificazione di iniziative formative di livello distrettuale/ aziendale a supporto della qualificazione dei servizi.

Il Gestore di impegna a garantire la partecipazione dei Coordinatori delle strutture/servizi.

ART. 7 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI

Il percorso di accesso alla rete dei servizi residenziali ed i criteri di valutazione della situazione del disabile sono unici per tutto il territorio dell' Azienda USL di Bologna e sono contenuti nell' ambito del Progetto GARSIA e del relativo specifico sistema informativo-operativo GARSIA DISABILI e GARSIA STRUTTURE DISABILI.

La decisione dell'inserimento e i relativi criteri di priorità sulla ammissione del disabile in struttura sono di competenza del Distretto di Committenza e Garanzia attraverso l'attività dell'unità di valutazione multidimensionale (UVM) coordinata dalla UASS distrettuale.

L' effettiva ammissione dell' utente in struttura deve essere sempre autorizzata in via preventiva dal Distretto. Il Distretto dovrà comunicare formalmente anche l' eventuale indisponibilità alla copertura del posto.

A fronte della comunicazione da parte del Gestore della disponibilità di posti vacanti il Distretto provvederà ad indicare, di norma entro 8 giorni lavorativi dalla data della medesima comunicazione, l' interesse all' utilizzo del posto e, se del caso, il Distretto che assumerà i relativi impegni gestionali ed amministrativi. Fino alla data di comunicazione del nominativo dell' utente in fase di ingresso, nulla è dovuto al Gestore. Dalla data di comunicazione del nominativo del nuovo utente e fino al giorno antecedente l' effettivo ingresso in struttura il Distretto inviante, titolare del corrispondente rapporto amministrativo, riconoscerà al gestore una quota giornaliera per la prenotazione del posto pari al 30% della tariffa complessiva (FRNA+ Sociale) di frequenza per un utente di livello C. Tenendo conto delle caratteristiche e dei bisogni dell' utente e nel rispetto delle necessità della sua famiglia il percorso di inserimento dovrà concludersi, di norma, con l' effettivo accesso in struttura entro 30 giorni.

Il Distretto, a seguito della autorizzazione all' inserimento, invia specifica comunicazione al Gestore indicando formalmente la data di effettivo ingresso in struttura e il Responsabile del Caso individuato. La corresponsione delle tariffe a carico della committenza e della contribuzione a carico dell' utente decorre dal primo giorno di effettivo inserimento in struttura.

Il Distretto invia al Gestore, attraverso il Modulo informativo GARSIA STRUTTURE DISABILI , la documentazione necessaria a garantire la presa in carico del disabile da parte degli operatori della struttura.

La Committenza si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore gli eventuali atti e regolamenti adottati a livello metropolitano e/o locale. In particolare i contenuti dei provvedimenti adottati per normare in modo omogeneo le modalità di accesso e di utilizzo dei servizi accreditati da parte dell' utenza e le conseguenti modalità di contribuzione della medesima al costo dei servizi saranno comunicati dalla Committenza stessa agli utenti ed alle loro famiglie.

ART. 8 – AMMISSIONE DI UTENTI PROVENIENTI DA ALTRO DISTRETTO

In caso di ammissione su posto accreditato di utenti provenienti da altri Distretti dell' Azienda USL o della Regione Emilia-Romagna l' accesso dovrà essere sempre autorizzato in via preventiva dalla Committenza che ne darà formale comunicazione al Servizio inviante ed al Gestore. La richiesta di accesso di utenti provenienti da altro Distretto dovrà pervenire al Direttore/Responsabile UASS distrettuale.

Per tale tipologia di inserimenti non sarà posto a carico della Committenza alcun onere, anche in riferimento alla eventuale quota giornaliera di prenotazione del posto di cui all' art. precedente, e si intende esclusa ogni forma di rivalsa in caso di inadempienza da parte dei servizi invianti o dell' utente e della sua famiglia. Il Distretto ed i Servizi invianti sono titolari di ogni rapporto amministrativo derivante dall' accesso in struttura dell' utente di loro competenza.

Eventuali variazioni della residenza dell' utente connesse all' inserimento in struttura non modificano la competenza del Servizio/Distretto inviante sul piano economico in riferimento ai costi di natura socio/sanitaria a carico del FSR e del FRNA, socio-assistenziale a carico del bilancio sociale ed alla competenza in ordine all' intervento in caso di indigenza .

I Servizi/Distretti invianti si impegnano formalmente al rispetto dei contenuti e delle condizioni previste dal presente contratto mediante sottoscrizione di apposita nota di impegno e del contratto individuale di assistenza.

ART. 9 - PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DI DISABILI PORTATORI DI GRAVISSIME DISABILITA' ACQUISITE

L'accoglienza in strutture residenziali per disabili in favore di portatori di gravissime disabilità acquisite può avvenire a seguito di valutazione della Commissione Distrettuale prevista dalla DGR 2068/2004 coordinata dal Responsabile della UASS Attività Socio-sanitarie o suo delegato, e a seguito della elaborazione di un PAI compatibile con le caratteristiche della struttura. Il soggetto gestore deve assicurare una gestione integrata degli inserimenti individuali, garantendo gli interventi di tipo socio-sanitario, riabilitativo, educativo e assistenziale previsti dal PAI e dal PEI. Per la gestione degli inserimenti e degli interventi si richiamano tutte le modalità precedente definite in relazione agli inserimenti di tipo continuativo e definitivo.

Per la determinazione delle tariffe si fa riferimento ai successivi art. 17 e 18. I costi relativi a tale tipologia di utenti sono da imputare a carico del FRNA e del FSR e, pertanto, sono da fatturare esclusivamente all' Azienda USL .

La rilevazione dei dati di attività di tale tipologia di intervento è ricondotta nell' ambito del Flusso GRAD.

ART. 10 – MONITORAGGIO E VERIFICA PERIODICA DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

Il progetto individualizzato di vita e di cure (PIVEC) viene definito nell'ambito dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) che individua anche il Responsabile del Caso. Il suo nominativo viene fornito al Coordinatore della struttura all'atto della comunicazione formale di inserimento dell'utente. Il Responsabile del Caso si rapporta direttamente, sul piano della gestione tecnico-assistenziale del caso, con il coordinatore e gli operatori di riferimento della struttura.

In particolare, sulla base del PIVEC definito in UVM, il coordinatore e i professionisti della struttura, in collaborazione con il Responsabile del Caso, elaborano il PAI/PEI (PEAI) che sarà periodicamente sottoposto a verifica con cadenza almeno annuale.

Il coordinatore della struttura, a seguito di modifiche del bisogno assistenziale, può proporre al Responsabile del Caso verifiche straordinarie del PAI/PEI (PEAI). In tale contesto sarà concordata l'opportunità di una eventuale rivalutazione da parte della UVM.

La richiesta di rivalutazione del caso alla UVM distrettuale è compito del Responsabile del Caso.

ART. 11 – DIMISSIONI

Le dimissioni dalla struttura degli utenti accolti su posto residenziale di tipo definitivo e continuativo, su proposta del Responsabile del Caso, sono definite dall'UVM, formalizzate dal Distretto e comunicate al gestore. Gli oneri economici a carico della Committenza si intendono sussistenti fino al giorno della effettiva dimissione dell'ospite. Per il giorno della dimissione sarà corrisposta al gestore l'intera quota economica ad esclusione dell'eventuale contribuzione dell'utente.

Nel caso intervengano modifiche della situazione assistenziale complessiva dell'utente significative ai fini del suo rientro a domicilio o ai fini di un suo trasferimento in altra struttura il Distretto, su richiesta del Responsabile del Caso, garantirà il tempestivo intervento della UVM per la formulazione di un nuovo progetto assistenziale. Tale nuovo Progetto Individualizzato sarà comunicato al coordinatore della struttura per la definizione operativa del percorso di rientro al domicilio o di trasferimento presso altra struttura.

Il Distretto invierà al Gestore e ad ASC InSieme formale comunicazione delle dimissioni e del rientro a domicilio o del trasferimento presso altra struttura.

In caso di dimissione volontaria dalla struttura dell'utente o di decesso il Gestore dovrà darne immediata formale comunicazione al Referente di Struttura individuato dalla Committenza.

In caso di decesso il giorno è calcolato come presenza in struttura a tutti gli effetti.

In caso di dimissione a causa di trasferimento presso altra struttura purchè su posto accreditato e previa autorizzazione del Distretto sarà riconosciuto, relativamente al giorno di trasferimento, il pagamento dell'intera quota a carico FRNA alla struttura da cui l'ospite viene dimesso ed alla struttura che lo riceve. La quota a carico dell'utente, relativamente al giorno del trasferimento, sarà invece corrisposta una sola volta in favore della struttura ricevente, e nulla sarà dovuto alla struttura che dimette l'utente.

ART. 12 –ASSENZE PROGRAMMATE E RICOVERI OSPEDALIERI

In caso di inserimento modulare le giornate di frequenza dell' utente sulle quali viene effettuato il calcolo delle presenze, delle assenze ed emessa la relativa fatturazione sono quelle previste dal PAI/PEI definito dal Distretto.

Eventuali assenze programmate dell' utente dalla struttura per periodi di rientro in famiglia sono possibili se previste nell' ambito del PAI/PEI e concordate dalla famiglia, anche in riferimento alla loro durata, con il Referente di Struttura individuato dalla Committenza al fine della valutazione dell' opportunità sul piano tecnico-assistenziale. Tali assenze, che di norma non dovranno superare i 15 giorni nell' anno solare, dovranno essere comunicate dal Referente di Struttura individuato dalla Committenza al Gestore con almeno 7 giorni di anticipo e comportano sin dal primo giorno una riduzione della tariffa a carico del FRNA e della quota sociale pari al 20% fino ad un massimo di 15 gg anche consecutivi, come previsto al punto 9 della DGR 273/2016.

Per le eventuali riduzioni della quota alberghiera a carico dell' utente si rimanda alla regolamentazione di carattere locale e/o metropolitano vigente . In assenza di tale regolamentazione la quota di contribuzione a carico dell' utente sarà decurtata del costo corrispondente ai pasti non consumati.

La Committenza si riserva la possibilità, in caso di assenze programmate , di effettuare inserimenti temporanei. In tale caso al Gestore sarà corrisposta la tariffa intera, anziché la riduzione relativa all' assenza del titolare assente. La quota di contribuzione a carico dell' utente sarà posta a carico dell' utente inserito in via temporanea.

Il ricovero ospedaliero dell' utente deve essere immediatamente comunicato dal Coordinatore del servizio al Referente di Struttura individuato dalla Committenza.

In caso di ricovero del disabile presso strutture ospedaliere il pagamento della tariffa a carico del FRNA e la quota sociale resterà invariata per i primi 3 giorni a fronte di una copertura assistenziale garantita dal gestore stesso sulla base del bisogno individuato dal Distretto. Dal quarto giorno di ricovero la tariffa a carico del FRNA e la quota sociale saranno ridotte nella misura del 20%, salvo che, in base al Progetto Individualizzato, si valuti necessaria una ulteriore copertura assistenziale presso la struttura ospedaliera.

Per il pagamento della quota alberghiera a carico dell' utente si rimanda alla regolamentazione di carattere locale e/o metropolitano vigente.. In assenza di tale regolamentazione la quota di contribuzione a carico dell' utente sarà decurtata del costo corrispondente ai pasti non consumati.

Qualora il ricovero si protragga oltre i 15 giorni la Committenza si riserva la possibilità di rivalutare, sia alla luce di importanti variazioni nelle condizione di salute dell'utente che di sopraggiunta inappropriatezza della struttura, l' eventuale dimissione/trasferimento dell' utente. In tal caso la dimissione dell' utente sarà gestita ai sensi del precedente art. 11. intendendosi quale giorno di dimissione la data che sarà comunicata al Gestore dal competente Distretto.

Nelle more delle indicazioni regionali per la gestione tariffaria delle assenze programmate o per malattia superiori ai 15 giorni e ferme restando le riduzioni minime di cui sopra, sarà effettuata una valutazione caso per caso.

In caso di decesso dell' utente in ospedale il Gestore si impegna a darne immediata comunicazione al Referente di Struttura individuato dalla Committenza.

ART. 13 – INSERIMENTI TEMPORANEI

Su proposta della Committenza , e su specifico progetto definito dalla UVM distrettuale, potranno essere attivati sui posti di cui al precedente art 2 progetti individualizzati di accoglienza temporanea.

L' avvio di tali inserimenti dovrà essere concordato con il Gestore e previamente autorizzato dal Distretto. Per la gestione, la verifica ed il monitoraggio dell' andamento di tali interventi così come per la parte economica si fa integralmente riferimento a quanto indicato per la gestione degli interventi di accoglienza residenziale di tipo definitivo e continuativo.

ART. 14 - PRESTAZIONI SANITARIE

Il Gestore assicura la presenza programmata di professionisti infermieri e terapisti per il tempo necessario a garantire quanto previsto dai piani individuali di assistenza con modalità che saranno di volta in volta concordate con l' Azienda USL in base alla specifica tipologia ed intensità di bisogno assistenziale. Per la valutazione della necessità di interventi infermieristici e di riattivazione e mantenimento, l' Azienda sanitaria individua un infermiere ed un terapeuta referenti per tale attività. I professionisti individuati concorderanno con il coordinatore del gestore del servizio tempi e modalità di esercizio della propria funzione prevedendo anche la partecipazione al

coordinamento distrettuale laddove ritenuto opportuno in accordo con il Responsabile UASS distrettuale.

Annualmente , tenendo conto dei contenuti e delle indicazioni della DGR 273/2016 e ss mm ed int., delle necessità sanitarie effettivamente rilevate in struttura, i Committenti ed il Gestore definiscono nell'allegato tecnico-economico il monte ore complessivo di prestazioni professionali di tipo sanitario e riabilitativo da assicurare presso la struttura, comprensivo della partecipazione del personale sanitario alla definizione del PAI/PEI . Il fabbisogno individuato potrà essere rivisto anche in corso d' anno sulla base della rilevazione da parte del personale di cui al comma precedente di un maggiore o minore fabbisogno di prestazioni sanitarie.

L' entità degli eventuali rimborsi relativi a prestazioni professionali di tipo infermieristico e/o riabilitativo concordate, non dovrà mai essere superiore al costo di riferimento per il personale dell' Azienda USL e dovrà essere corrispondente alle prestazioni effettivamente rese ed ai costi effettivamente sostenuti dal Gestore. Tali costi non sono compresi nel costo di riferimento regionale ma sono a carico dell' Azienda USL (FSR). Fino all'adozione di nuovi atti di indirizzo regionali in materia, si fa riferimento a quanto indicato nella DGR 273/2016. Le Parti si impegnano alla adozione ed utilizzo degli eventuali nuovi criteri, strumenti e modalità individuati dalla Regione Emilia Romagna nel corso di validità contrattuale.

Ai sensi della DGR 273/2016 si intendono a carico della AUSL, dietro prescrizione personalizzata, gli ausili protesici di cui al DM 332/99. Il costo degli ausili protesici, per i quali non è richiesta personalizzazione, è a carico del Gestore in quanto remunerati tra i fattori produttivi del sistema tariffario regionale. Per la prescrizione e la fornitura di ausili personalizzati si fa riferimento alle procedure ed ai percorsi aziendali.

Con particolare riferimento alle attività cliniche di diagnosi e cura esse sono garantite dall' Azienda secondo le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale con particolare riferimento al DPCM 29/11/2001(LEA) e ss. mm. ed int.

L' Azienda USL si riserva la possibilità di mettere in atto, in accordo e con il coinvolgimento dei gestori azioni di miglioramento volte a favorire l' integrazione ed il raccordo con i propri servizi territoriali .

ART. 15 – TRASPORTI

Il soggetto gestore, garantisce agli utenti i trasporti per visite mediche e prestazioni ambulatoriali nonché i trasporti per finalità ricreative e socializzanti secondo quanto previsto dai rispettivi PAI/PEI. I costi afferenti sono compresi nel costo del servizio in quanto rientranti tra i fattori di produzione remunerati con il costo di riferimento per il servizio accreditato (Allegato A alla DGR n. 273/2016).

Art. 16 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

La remunerazione del servizio accreditato è assicurata attraverso:

- le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza di competenza del Distretto in quanto gestore del FRNA ;
- l' eventuale rimborso, a carico del Fondo Sanitario Regionale di competenza del Distretto, dei costi delle prestazioni sanitarie erogate direttamente dal Gestore nei limiti dei volumi annualmente definiti e tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 14.
- le quote/rette a carico del Bilancio Sociale

Nell' ambito della quota parte a carico del bilancio sociale è da ricomprendersi anche il contributo a carico degli utenti, determinato nel modo e nei limiti fissati dalla normativa vigente e dagli eventuali regolamenti e provvedimenti adottati in materia in ambito locale/metropolitano, con eguale metodologia e limite per tutti i livelli di valutazione dell'utente.

Per i residenti nel Distretto la differenza fra la quota a carico del bilancio sociale e le quote poste a carico degli utenti, secondo la regolamentazione tariffaria dell'Unione, sono sostenute da ASC InSieme.

In caso di frequenza contemporanea di altro servizio diurno le tariffe a carico del FRNA e la quota/parte a carico del Bilancio Sociale saranno abbattute di una quota pari al 30% di ciascuna.

Inserito invece:

Per il pagamento della quota alberghiera a carico dell' utente si rimanda alla regolamentazione di carattere locale e/o metropolitano vigente.. In assenza di tale regolamentazione la quota di contribuzione a carico dell' utente sarà decurtata del costo corrispondente ai pasti non consumati.

Annualmente la Committenza e il Gestore sottoscrivono l'allegato tecnico-economico al contratto nel quale sono indicati tutti gli elementi variabili soggetti a verifica annuale .

Eventuali variazioni dell' entità del costo del servizio, della tariffa a carico del FRNA, della quota socio-assistenziale a carico del Bilancio Sociale dei Comuni o dell' importo della quota di contribuzione a carico dell' utente, saranno comunicate in forma scritta e varranno tra le parti senza obbligo di sottoscrizione di un nuovo contratto individuale di assistenza.

ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

L'entità della tariffa a carico FRNA e della quota socio-assistenziale è calcolata sulla base:

- del costo di riferimento per il servizio accreditato determinato sulla base del sistema di remunerazione regionale
- della valutazione del livello assistenziale degli utenti.

La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dalla Committenza sulla base di specifica istruttoria con il coinvolgimento del Gestore e sulla base dei vigenti atti Regionali. In particolare si richiama la DGR 273/2016 e ss. mm. ed int..

Il costo di riferimento è soggetto a verifica periodica secondo una tempistica definita dalle parti mediante utilizzo degli strumenti di calcolo regionali.

Non sono previsti automatismi per quanto riguarda la variazione del costo di riferimento del servizio.

Sulla base del PAI/PEI definito il costo del servizio sarà così modificato :

- diminuzione di una quota del 20% del costo per il livello moderato nel caso di bisogni socio educativi lievi;
- aumento di una quota fino ad un massimo del 20% in caso di presenza di disturbi comportamentali e bisogni socio-assistenziali ed educativi complessi. Eventuali situazioni particolari che prevedano, a fronte di una rapporto individualizzato, una percentuale di aumento della quota massima fino a non oltre il 35% (come indicato dalla DGR 273/2016), potranno essere remunerate in modo specifico mediante un confronto puntuale sui maggiori costi effettivamente sostenuti e documentati dal gestore in riferimento alla presenza di maggiori attività e di personale assistenziale ed educativo.

Il livello di gravità e la conseguente definizione del costo economico relativo all' inserimento dell' utente viene determinato a seguito di valutazione della competente UVM distrettuale. Il livello di gravità, la relativa valutazione del bisogno assistenziale dell'ospite e la conseguente definizione

della tariffa possono essere rivisti sulla base delle modifiche delle condizioni socio-sanitarie dell'utente accertati dalla medesima UVM.

Il Distretto dell'Azienda Usl comunicherà al Gestore le eventuali successive variazioni del livello assistenziale dei singoli utenti, e la conseguente variazione della tariffa individuale che avrà effetto dal mese successivo alla rivalutazione stessa.

Eventuali successivi adeguamenti e modifiche al sistema di remunerazione regionale e alle modalità di calcolo introdotti dalla Regione Emilia Romagna, comporteranno una verifica del costo di riferimento, anche in base alle peculiarità tecnico-organizzative e agli elementi di flessibilità eventualmente presenti.

Il costo di riferimento dei servizi oggetto del contratto, e la determinazione delle quote a carico del FRNA e del Bilancio sociale sono riportate nell'allegato tecnico-economico.

Eventuali adeguamenti tariffari saranno formalizzati fra le parti mediante aggiornamento dell'allegato tecnico-economico senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto.

ART. 18 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

A CARICO DELL' UTENTE

La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alla Committenza–nell'ambito degli indirizzi della Regione e del Comitato di Distretto.

Tali quote sono definite annualmente e vengono comunicate al Gestore insieme alla tariffa a carico del FRNA ed al costo del servizio.

Esse possono essere riviste in corso d' anno a fronte della accertata modifica della situazione reddituale dell' utente e/o del suo nucleo familiare.

Preventivamente all'ingresso in struttura i Committenti, tramite ASC InSieme, assicurano la valutazione dei mezzi e delle condizioni economiche e finanziarie degli utenti.

Successivamente ASC InSieme garantisce agli utenti, in caso di significativa variazione, la rivalutazione dei medesimi mezzi e condizioni economiche .

Al momento dell'ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto, tenendo conto dei regolamenti e dei provvedimenti adottati a livello metropolitano e/o locale in ordine alle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi, alle modalità di compartecipazione degli utenti e all'operatività della

fatturazione da parte del gestore anche delle quote a carico degli stessi, uno specifico contratto individuale di assistenza, provvedendo ad acquisire la formale accettazione della quota utente da parte dei soggetti tenuti al pagamento.

La quota di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti non è proporzionale al livello assistenziale degli stessi e viene determinata in modo omogeneo.

Ai sensi della DGR 273/2016 il sistema di remunerazione regionale è da intendersi onnicomprensivo e, quindi, il Gestore non può prevedere e porre a carico all'utente ulteriori quote oltre alla quota di compartecipazione definita dalla Committenza.

È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione.

Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

ART. 19 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

A CARICO DELL'UTENTE

Il Gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- la quota è giornaliera e viene pagata in via posticipata rispetto al mese di competenza
- la quota a carico dell'utente e la tariffa a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio sino al giorno di dimissione/decesso compreso
- la quota a carico dell'utente e/o d'ASC InSieme, (o del Comune di residenza per gli utenti provenienti da altri Distretti), sarà fatturata mensilmente entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento
- in caso di errori di fatturazione il Gestore si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a trattenere quote addebitate in difetto, con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all'utente.

Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il Gestore prevederà le forme di riscossione più comuni nel rispetto della vigente normativa.

L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il gestore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro

cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

All'utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione.

Al fine di evitare quanto sopra il gestore si impegna all' eventuale definizione, in accordo con l' utente, di modalità di pagamento rateizzato o dilazionato.

La condizione di morosità dell' utente non è da considerarsi elemento di valutazione ai fini della decisione tecnico-assistenziale in ordine alla dimissione o al trasferimento dell' utente stesso presso altra struttura.

Il Gestore si impegna a certificare annualmente la quota della retta relativa a spese sanitarie e di assistenza specifica eventualmente deducibili fiscalmente da parte dell'utente e/o dai famigliari tenuti al suo mantenimento, ai sensi della DGR 273/2016. La reiterata inosservanza di tale obbligo costituisca grave motivo di iniquità nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell' efficacia del contratto di servizio e della liquidazione delle relative competenze.

La fatturazione delle quote a carico dell'utente spetta al Gestore che provvederà direttamente alla riscossione.

In via transitoria, fino all'operatività del sistema informatico necessario all'effettuazione di tale adempimento, la fatturazione all'utente verrà effettuata da Asc InSieme.

ART. 20 – SISTEMA INFORMATIVO - OPERATIVO GARSIA

Le parti assumono il sistema informativo GARSIA quale sistema unico di gestione e monitoraggio delle attività, movimentazione degli ospiti e rilevazione delle risorse umane impiegate nonché, quando attivo lo specifico modulo informatico, di gestione dei flussi di ambito amministrativo contabile.

Il Gestore si impegna all'utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti previsti nell'ambito del Sistema informativo-operativo GARSIA.

Il Gestore si impegna, in particolare, all'utilizzo sistematico e continuo del modulo informatico

GARSIA-STRUTTURE DISABILI attraverso il quale sono gestiti:

- l'accesso/dimissione del disabile in struttura;
- la rilevazione dei dati di attività e delle prestazioni erogate al fine di facilitare la gestione del presente contratto come, ad esempio: rilevazione presenze/ assenze degli ospiti, rilevazione presenza del personale;
- in prospettiva, gestione amministrativo contabile del contratto di servizio.

Il Gestore si impegna a collaborare alla costante implementazione del Sistema informativo-operativo GARSIA, garantendo:

- l'utilizzo degli eventuali moduli aggiuntivi che saranno successivamente predisposti;
- il recepimento degli aggiornamenti che saranno via via proposti;
- la partecipazione del proprio personale agli specifici momenti formativi che saranno proposti/organizzati;
- la partecipazione ai momenti di verifica periodica sull'andamento del sistema che saranno predisposti a livello distrettuale e aziendale,

L'assolvimento dei debiti informativi locali, metropolitani e regionali, è riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione.

L'eventuale mancato assolvimento dei debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del Gestore stesso, comporta l'invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui il Gestore non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verrà applicata una penale di € 250.

Nel caso in cui sia verificata l'inattendibilità o la non veridicità dei dati forniti o non siano rispettati i termini temporali definiti per l'implementazione del sistema e questo dipenda da fatti e condizioni imputabili al Gestore verrà comminata una penale pari a € 500 se, entro 15 giorni dalla contestazione, il soggetto Gestore non provvede alla sistemazione dei dati.

Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno applicate mediante decurtazioni di pari importo dai crediti del Gestore sulla prima fattura successiva all'accertata inadempienza del Gestore.

L'applicazione delle penali sarà in ogni caso preceduta da formale comunicazione da parte della Committenza con la previsione di un termine congruo per la presentazione di contro- deduzioni da parte del Gestore.

Il Gestore assicura lo svolgimento in modo regolare e costante di ogni richiesta informativa definita dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.

Con particolare riferimento alla gestione amministrativo/contabile del presente contratto il gestore si impegna all' utilizzo dello specifico Modulo informatico qualora attivato nell' ambito del Progetto Garsia. Saranno definite , attraverso l' adozione di uno specifico protocollo, le modalità ed i tempi di utilizzo specificando sin d' ora che all' atto della adozione in via definitiva del modulo esso sostituirà integralmente ogni altra comunicazione informativa sul piano del controllo e della verifica amministrativo/contabile della fatturazione costituendo, quindi, condizione indispensabile per la corretta gestione della fatturazione e dei relativi pagamenti.

ART. 21- FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

Ai sensi della DGR 273/2016, il Gestore ha l'obbligo di assicurare flussi informativi inerenti i servizi socio-sanitari accreditati nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.

I Committenti attivano, anche attraverso il sistema operativo GARSIA STRUTTURE ANZIANI e attraverso idonei strumenti di raccolta delle informazioni , il necessario flusso informativo con il soggetto Gestore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi che concorrono alla determinazione del costo del servizio incidendo, quindi, sulla applicazione corretta del sistema di remunerazione regionale.

A tal fine, il produttore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,.

Deve inoltre comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che incidano sulla definizione della costo di riferimento.

L'eventuale mancato assolvimento dei debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del Gestore stesso, comporta l'invio di un

sollecito. Nel caso in cui il Gestore non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verranno applicate le seguenti penali:

- omissione delle citate comunicazioni: si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari a € 500,00;
- inattendibilità o non veridicità dei dati forniti: applicazione di una penale pari a € 500, oltre al 2% della tariffa giornaliera FRNA per singolo ospite per ogni giornata, fino alla produzione e inserimento dei dati corretti.

L'applicazione delle penali di cui sopra sarà in ogni caso preceduta da formale comunicazione da parte della Committenza con la previsione di un termine congruo per la presentazione di controdeduzioni da parte del Gestore.

Art. 22 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

Sono vietate ricusazioni degli utenti da parte del Gestore. In caso di presunta inappropriata di un inserimento è previsto un confronto sul caso.

In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.

In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

Art. 23- MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- relazione annuale, predisposta dal soggetto gestore, nella quale sono evidenziati gli obiettivi raggiunti e la valutazione del posizionamento del servizio rispetto agli indicatori di risultato, individuati come base minima a livello regionale;
- rilevazione periodica dei principali parametri di attività e di gestione previsti nell' ambito del modulo informatico/informativo GARSIA Strutture Disabili;
- sistema di rilevazione e valutazione dei reclami, degli eventi avversi e/o degli incidenti e di eventuali risultanze di inappropriata dell'attività svolta desunte dai sistemi di monitoraggio delle attività;
- richiesta dei committenti al gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- eventuali incontri e/o visite di verifica effettuate da specifici incaricati della Committenza .
- incontri e/o visite di verifica effettuate da specifica Commissione di monitoraggio distrettuale, nominata dal Comitato di Distretto, composta da rappresentanti della Committenza. Le visite saranno effettuate senza preavviso .

Il Gestore si impegna a :

- fornire tutta la documentazione di volta in volta richiesta,
- garantire la puntuale e corretta implementazione del modulo informativo/informatico GARSIA STRUTTURE DISABILI dove attivo secondo le modalità e la periodizzazione che sarà via via definita e comunicata dalla Committenza,
- consentire l'accesso alla propria sede e alla documentazione, per lo svolgimento delle verifiche da parte della Commissione di monitoraggio distrettuale;
- collaborare attivamente con la Commissione, e con gli altri organismi tecnici preposti, in occasione delle visite e dei momenti di verifica, che potranno avvenire in qualsiasi momento durante il periodo di vigenza contrattuale.

L' attività di monitoraggio e vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto sarà svolta in modo integrato e coordinato assicurando la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli organismi tecnici che esercitano le funzioni di vigilanza e verifica previste dalla normativa sull'autorizzazione al funzionamento e dalla normativa sull'accreditamento socio-sanitario

ART. 24 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/4/2013 e dai Codici di comportamento approvati da ciascuna parte Committente, si applicano, per quanto compatibili, al Gestore del servizio ed ai suoi collaboratori a qualunque titolo.

Il Gestore dichiara con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento reperibili sui siti istituzionali dei Committenti.

La violazione da parte del gestore e dei suoi collaboratori degli obblighi previsti in tali atti (codice generale e codici aziendali) costituisce causa di risoluzione o di decadenza del presente contratto.

ART. 25 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Gestore deve effettuare il servizio con diligenza, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel presente contratto e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia.

E' inoltre responsabile del buon andamento dei servizi a lui affidati e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi in carico al gestore stesso o al proprio personale.

I Committenti non sono responsabili dei danni, eventualmente causati al personale ed alle attrezzature del gestore, che possano derivare da comportamenti di terzi estranei, ivi compresi gli utenti del servizio.

E' in carico al Gestore ogni responsabilità civile e penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

Il Gestore mantiene in essere, per tutta la durata del contratto e per le eventuali proroghe o rinnovi, adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio di responsabilità civile per danni a cose a persone connessi all'attività svolta e verso prestatori di lavoro .

Tali polizze devono assicurare adeguata copertura assicurativa senza soluzione di continuità e pertanto non potranno contenere clausole che possano di fatto limitare la tutela nei confronti di terzi e/o utenti per danni subiti nel periodo di validità delle polizze ma reclamati successivamente al termine di validità delle stesse.

Resta in ogni caso piena la responsabilità del Gestore nel rimborso di danni provocati a persone o cose connessi all'attività svolta in dipendenza del presente contratto.

ART. 26- CONTESTAZIONE INADEMPIENZE E PENALI

Fatto salvo quanto previsto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 27 i Committenti possono applicare una penale per inadempienza contrattuale secondo le modalità di cui ai successivi commi in caso di infrazioni definitivamente accertate, posto che la gravità dell'inadempienza non determini la risoluzione di diritto del contratto.

Nel caso in cui la prestazione del servizio non sia eseguita secondo le condizioni pattuite, la Committenza provvederà a contestare l'inadempienza assegnando un congruo termine per il ripristino della regolare esecuzione del contratto.

La contestazione dell'addebito, con diffida a provvedere, sarà formalizzata al gestore tramite PEC, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 gg per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte.

Per ogni violazione non rimossa in seguito a diffida formale o nel caso in cui i Committenti valutino, motivatamente, non accolte le controdeduzioni presentate, l'inadempienza sarà considerata come definitivamente accertata, e sarà applicata una penale max di € 500,00/die, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.

Le penali saranno dedotte dai crediti del gestore.

Resta salvo quanto previsto agli artt 20 e 21 per gli aspetti connessi all'utilizzo del Sistema informatico GARSIA ed ai flussi informativi sui costi di gestione.

ART. 27- SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

La sospensione o la revoca dell'accreditamento definitivo comportano rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo.

La parte committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida con un preavviso di almeno trenta giorni, ai sensi e nei casi previsti dagli articoli 1453 e ss. del C.c. di inadempimenti contrattuali, in particolare si riserva di procedere ai sensi dell'art. 1456 C.c. (Risoluzione di Diritto) nei seguenti casi:

- interruzione della continuità del servizio per motivi imputabili al Gestore, così come previsto nell'art. 22 sopra citato;

- grave violazione di un adempimento, non eliminata in seguito a formale diffida reiterata;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente rispetto ai requisiti minimi dichiarati o agli standard concordati;
- inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro, previdenza, infortuni, sicurezza e privacy;
- gravi danni alla dignità degli assistiti da parte degli operatori del servizio;
- accertate violazioni dei codici di comportamento di cui all'art.24.

Art. 28 - MODALITA' DI REVOCA O DI REVISIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificano obiettive sopravvenienze giuridiche o di fatto, che siano tali da rendere il presente contratto non più confacente all'interesse pubblico, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990 che per tale ipotesi configura un potere in capo all'Amministrazione.

In tale fattispecie si riconosce al soggetto gestore un indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

A norma dell'articolo 1373 C.c. (recesso unilaterale), il Committente può recedere dal presente contratto nei seguenti casi:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale
- mancata applicazione da parte del gestore del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati,

- mancata accettazione del sistema di remunerazione regionale da parte del gestore,
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- mancato rispetto da parte del gestore delle modalità condivise a livello distrettuale per l'accesso ai servizi.

Il recesso può essere esercitato anche sotto la forma della rinegoziazione del contratto.

Qualora si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei commi precedenti e non sussistano ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del contratto, il Committente formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa per la rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente da parte del Committente.

La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

Il Committente può modificare unilateralmente le condizioni del rapporto al verificarsi delle seguenti circostanze e nei limiti indicate per ciascuna di esse:

- a) ridefinizione della ripartizione degli oneri tra FRNA e Comuni / utente
- b) rimodulazione del rapporto di assistenza sanitaria, al fine di far salva la compatibilità e sostenibilità del FSR, fermo restando il rapporto minimo previsto dalle indicazioni regionali in materia.

ART. 29- PAGAMENTI E INTERESSI DI MORA

I pagamenti dei Committenti al Gestore devono essere effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e, comunque, nel rispetto dei tempi e dei termini prevista dalla normativa vigente al momento della fatturazione.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il relativo mandato, al Gestore creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta, gli interessi di mora come previsti dalla vigente normativa.

Le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato, con la indicazione degli ospiti di riferimento;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato (per fatture a carico dell' Azienda Usl)

Il Gestore si impegna all' invio della relativa fatturazione all' UOC Economico Finanziario dell'Azienda USL e ad ASC InSieme secondo le indicazioni e modalità che saranno da queste comunicate

La fatturazione dovrà essere inviata sulla base della effettiva presenza degli ospiti in struttura e delle assenze programmate e degli eventuali ricoveri ospedalieri. I dati di attività relativi saranno acquisiti dal Distretto attraverso le rilevazioni mensili delle presenze assenze degli ospiti effettuate attraverso il sistema operativo GARSIA STRUTTURE DISABILI.

In attesa del collaudo e della sperimentazione, nell' ambito del Progetto GARSIA, dello specifico modulo informatico di gestione amministrativo /contabile, il Gestore si impegna ad inviare al competente ufficio amministrativo distrettuale di riferimento, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di fatturazione, copia della fattura mensile.

E' fatta salva la previsione di sospensione del contratto e dei relativi pagamenti a seguito di reiterata inosservanza degli obblighi dichiarativi previsti al punto 9) dell'allegato 1) alla DGR 273/2016. In caso di sospensione dei pagamenti, non saranno riconosciuti al Gestore inadempiente gli interessi di mora.

Ai sensi della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011 -Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136- aggiornata con Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017, i servizi oggetto del presente contratto sono allo stato attuale esclusi dall'ambito di applicazione della legge 136/2010.

Il Gestore si impegna al rispetto degli eventuali obblighi normativi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari che dovessero essere introdotti in vigenza di contratto.

ART. 30– RISORSE PATRIMONIALI

Le parti danno atto che l' immobile sede del servizio è di proprietà dell' Azienda Usl e pertanto per le relative condizioni d'uso si rimanda a apposito e separato contratto fra l'Ente proprietario e il Gestore.

Per le modalità di valorizzazione dell'immobile si rimanda all'allegato tecnico-economico, soggetto a revisione annuale.

ART. 31 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il soggetto gestore s'impegna al rispetto del Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 – “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e, per le parti non in contrasto con lo stesso, del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati comuni personali e particolari sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

L'azienda Ausl quale parte Committente ed il soggetto gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti.

Azienda USL, ASC e Gestore, in relazione alle specifiche responsabilità, adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con particolare riferimento ai dati sanitari ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Gestore è nominato dall' Azienda USL di Bologna quale responsabile esterno di trattamento dei dati personali per quanto sia necessario alla corretta esecuzione del presente contratto di servizio.

La titolarità del trattamento dei dati personali di tipo sanitario e socio-sanitario rimane in capo all'Azienda USL di Bologna alla quale, pertanto, competono le decisioni sulle modalità e finalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Gestore, in qualità di Responsabile esterno di trattamento è tenuto a:

- garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;
- garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
- non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, l'Azienda ha facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere;
- raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti amministrativi.

In base alla nomina di responsabile esterno di trattamento, il Gestore deve in particolare curare i seguenti adempimenti:

- nominare gli incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, in armonia con le istruzioni ricevute dall'Azienda USL di Bologna, in quanto titolare;
- trasmettere all'Azienda USL di Bologna l'indicazione nominativa dei soggetti nominati "incaricati" di trattamento, opportunamente aggiornata in caso di variazione dell'elenco dei nominativi;
- verificare, almeno con cadenza annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili e dei livelli di autorizzazione assegnati ai singoli incaricati di trattamento;
- fornire le informative agli interessati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte degli interessati;
- assicurare la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità alle misure minime ed idonee prescritte dal D.Lgs. 196/03; in ogni caso i dati dovranno essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;
- fornire alla Azienda USL di Bologna una relazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate;

L'Azienda USL di Bologna, in qualità di titolare di trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite nei commi precedenti.

Si precisa inoltre che agli artt. 161-172 del D.Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali.

La presente nomina deve essere accettata ed è condizionata, per oggetto e durata, alla convezione in corso di esecuzione e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione dello stesso per qualsiasi causa.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

In riferimento al regolamento UE 2016/279 –Regolamento generale sulla protezione dei dati- le parti si impegnano a rivedere e integrare il presente articolo per adeguarlo agli adempimenti previsti all'entrata in vigore dello stesso.

ART. 32- SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto:

- sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso
- è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art 17 del D. lgs 460/97

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico del Gestore salvo che la legge disponga diversamente.

ART. 33 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata a far data dal 01/05/2018 e scade il 31/12/2020.

I contenuti del contratto potranno essere soggetti a verifiche periodiche calendarizzate in accordo tra le parti e finalizzate all' eventuale verifica dei parametri e delle condizioni in esso previste anche ai fini dell' adeguamento del servizio ai parametri previsti dalla normativa e degli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna.

ART. 34 – ELEZIONE DEL FORO E NORME FINALI

In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Bologna.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Si conviene che eventuali integrazioni o modificazioni al contratto di servizio dipendenti da aggiornamenti normativi e da provvedimenti assunti dalla Regione Emilia-Romagna, anche in materia tariffaria, ovvero dalla riprogrammazione annuale dei volumi di attività, saranno formalizzati tra i contraenti, senza necessità di riscrittura del presente contratto.

Analogamente si procederà anche per aspetti interpretativi o integrativi delle clausole contrattuali.

ART. 35 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto il seguente documento:

- l' allegato tecnico-economico 2018 di riepilogo dei parametri del personale, dei costi di riferimento e delle quote a carico dell'Azienda USL e del bilancio sociale, soggetto a verifica annuale.

Il presente documento letto ed approvato viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.

Lgs. n 82/2005 e s.m.i.:

PER L' UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA –

IL DIRIGENTE:

(Dott.ssa Cati la Monica)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

PER L'AZIENDA USL – DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA RENO

LAVINO E SAMOGGIA – IL DIRETTORE:

(Dott.ssa Fabia Franchi)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

PER INSIEME - AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA - AZIENDA SPECIALE

INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA – IL DIRETTORE:

(Cira Solimene)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

PER IL GESTORE- IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE:

(Nicole Devaux)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.



Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino, Samoggia

**Allegato tecnico-economico, a valenza annuale, relativo al contratto di servizio
con il Gestore: Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas
valevole dal 01/05/2018 al 31/12/2020**

SERVIZIO ACCREDITATO: CSRR CASA REMO

Posti disponibili:

Totale posti autorizzati: 17

Totale posti accreditati: 17

di cui a disposizione del Distretto Reno, Lavino, Samoggia: 14

di cui a disposizione del Distretto di Bologna: 2

Risorse professionali messe a disposizione dal gestore :

Come da prospetto allegato.

La Committenza dà atto che il rapporto personale impiegato/ospiti, è adeguato e rispondente ai parametri regionali.

Valutazione degli ospiti ai fini della determinazione della tariffa

	Casalecchio	Bologna
A30	3	
B	6	2
C	4	
E	1	
TOTALE	14	2

Costi di riferimento del servizio e tariffe

Tariffe pro capite/pro die (IVA inclusa)			
E	86,62	Utente/Comune: Distretto RLS: 20% Le % per gli altri Distretti saranno comunicate direttamente al Gestore	FRNA: Distretto RLS: 80% Le % per gli altri Distretti saranno comunicate direttamente al Gestore
C	141,63		
B	178,94		
A30	232,62		

Patrimonio

La valorizzazione dell'immobile messo a disposizione dall'Azienda USL si aggiorna a € 3,50/die per ospite.

Si confermano invece a carico della proprietà i lavori di carattere straordinario, così come definito nel contratto con l'Ente proprietario.



Cooperativa Sociale BOLOGNA INTEGRAZIONE a m. ANFFAS

ALLEGATO 1

Fotografia del personale in servizio alla data del 6 aprile 2018 ESCLUSIVAMENTE COINVOLTO NELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E DI CURA SUI POSTI ACCREDITATI

Tipologia servizio: Centro Socio Riabilitativo Residenziale

Denominazione servizio: "CASA di REMO"

Contratto nazionale applicato: CCNL ANFFAS

Indicare eventuale contratto integrativo di secondo livello applicato: _____ // _____

Nr	Ruolo/ qualifica	Titolo di studio	Dipendenti Tempo pieno	Dipendenti Part-time (ore settimanali in struttura)	Altre tipi di rapporto di lavoro a tempo pieno	Altre tipi di rapporto di lavoro a tempo parziale
1	COORDINATORE		1			
2	EDUCATORE con titolo		2			
3	EDUCATORE con titolo			32 ore		
4	EDUCATORE con titolo					5 ore Somministrato
5	O.S.S. con titolo		14			
6	O.S.S. con titolo			25 ore		
7	O.S.S. con titolo			4 ore		
8	INFERMIERE	DIPLOMA INFERMIERE PROFESSIONALE				16 ore Libero Prof.le

COORDINATORE (1 UNITA' EQUIVALENTI)

EDUCATORE CON TITOLO (3,03 UNITA' EQUIVALENTI)

O.S.S. CON TITOLO (14,81 UNITA' EQUIVALENTI)

INFERMIERE (0,44 UNITA' EQUIVALENTI)